

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI  
e DISABILITÀtel + 39 040 377 5551  
fax + 39 040 377 5523salute@certregione.fvg.it  
salute@regione.fvg.it  
I - 34124 Trieste, riva Nazario Sauro 8

Ai Direttori Sanitari  
 Ai Direttori di Distretto  
 Ai Direttori di Dipartimento di Prevenzione  
 delle Aziende Sanitarie  
 della Regione Friuli Venezia Giulia

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale  
 del Friuli Venezia Giulia  
 Dott. Daniela Beltrame.

Al Direttore centrale  
 direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia  
 della Regione Friuli Venezia Giulia  
 dott. Nicola Manfren

E, p.c. Al Vice Presidente, Assessore alla salute  
 della Regione Friuli Venezia Giulia

**Oggetto:** DPCM 7 settembre 2020 e Linee di indirizzo “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia -Certificazioni e attestazioni per la riadmissione ai Servizi educativi, alle Scuole e in servizio degli studenti e degli operatori scolastici.

Il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020 dispone, nell’allegato “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”, al 4° capoverso del punto 10, che “Ai fini della prevenzione del

*Struttura competente: Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria / pec: [salute@certregione.fvg.it](mailto:salute@certregione.fvg.it)*

*Responsabile del procedimento: dott. Gianna Zamaro*

*Referente della comunicazione: dott. Luana Sandrin [luana.sandrin@regione.fvg.it](mailto:luana.sandrin@regione.fvg.it)*

*Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità*

contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nei servizi educativi/scuole dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffuse e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa / scolastica”.

Tale norma, proveniente da fonte di secondo livello, un decreto ministeriale, collide con quella di primo livello indicata alla lettera p bis) del 1° comma dell’art. 2 della Legge Regionale n. 21 del 18 agosto 2005, ove si statuisce che nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia è abolito l’obbligo della presentazione del certificato medico di riammissione a scuola. Essa non viene inoltre ripresa dal più recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 che, grazie alla delega legislativa ed ai caratteri di specialità ed eccezionalità, avrebbe potuto garantire una cogenza superiore.

**La norma ministeriale in questione non trova, pertanto, applicazione nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.**

Diversa valenza ha invece il disposto di cui al DPCM 7 settembre 2020 che, in ragione della delega stabilita dal Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, assume valore di norma primaria eccezionale. In esso vengono riprodotti i contenuti delle circolari del Ministero della Salute ed in particolare dell’allegato 21, ai punti:

**2.1.1: Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico** omiss... “In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del **PLS/MMG** che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19....”.

**2.1.4: Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19,** al proprio domicilio omiss.... “In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il **MMG** redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19....”.

Si rammenta inoltre che **qualora vi sia esito positivo del tampone per COVID-19**, per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) e la conferma di avvenuta guarigione da parte del Dipartimento di Prevenzione.

Si invita a diffondere la presente a tutti i soggetti interessati e ad assicurarne l'attuazione per i rispettivi ambiti di competenza.

Rimanendo a disposizione si porgono cordiali saluti.

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
Dott.ssa Gianna Zamaro  
f.to digitalmente